

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria (C. 4274 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno legge C.4274 Governo, recante «Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria»; considerato che:

il provvedimento, pur incidendo su più settori e disciplinando materie eterogenee, è riconducibile in misura prevalente alla materia della tutela della salute, attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; l'articolo 2 detta disposizioni riconducibili alla materia della «ricerca scientifica» che l'articolo 117, comma terzo, attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni: appare in tal senso coerente con il riparto costituzionale di competenze la previsione dell'intesa in sede di Conferenza stato-Regioni per l'emanazione del decreto con il quale sono definite le modalità di accesso ai finanziamenti dell'attività di ricerca;

per quanto concerne la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, appare inoltre rilevare la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che la lettera *g*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

viene poi in rilievo l'ambito «ordinamento» civile e penale, oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *l*), sia con riferimento all'articolo, in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla ricerca sanitaria, sia in relazione al nuovo articolo 6-ter, che introduce la confisca obbligatoria per l'esercizio abusivo della professione sanitaria;

un ulteriore ambito materiale coinvolto è quello attinente alla formazione professionale, che l'articolo 117, comma terzo, attribuisce alla competenza concorrente di Stato e Regioni: al riguardo l'articolo 7, comma 3, dispone che le regioni e le aziende sanitarie, nell'ambito dei programmi di formazione da esse ordinariamente sviluppati, attribuiscono priorità a specifici programmi di formazione obbligatoria per diffondere la cultura della sicurezza delle cure;

con riferimento, infine, alle disposizioni sul fascicolo sanitario elettronico, queste sono riconducibili prevalentemente alla materia dell'«ordinamento civile», di cui alla lettera *l*), e al «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale», di cui alla lettera *r*) del comma secondo dell'articolo 117, e attribuite dunque alla competenza legislativa esclusiva statale, esprime

PARERE FAVOREVOLE.